



# CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 13/05/2021

**OGGETTO:** Approvazione scadenze Tassa sui rifiuti (TARI) anno d'imposta 2021.

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di maggio alle ore 14:30 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta pubblica di 1<sup>a</sup> convocazione.

Esperito l'appello da parte de Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI e verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Sig. Avv. Salvatore VINCENTI, nella sua qualità di Il Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Assiste Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
Trio Oronzo	Si	
Gentile Martina	Si	
Bianco Pierluigi	Si	
Pareo Maria Antonietta	Si	
Solero Vittorio	Si	
Maletesta Giovanna	Si	
Carlà Adelmo	Si	
Carlino Giovanni	Si	
Martella Marco	Si	
Neri Angela	Si	
Vincenti Salvatore	Si	
Riezzo Mauro	Si	
Cirio Antonio	Si	
Corrado Anna Maria	Si	
Guarascio Corinne	Si	
Donno Nicola	Si	
Longo Jons	Si	

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
SETTORE n. 3 Servizio Entrate  
Dott.ssa Michela DE NOTARPIETRO  
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dott.ssa Cavallo Caterina  
(FIRMATO DIGITALMENTE)

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che: *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*

**CONSIDERATO** che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata*

ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 15-bis del D.L. 201 del 06/12/2011 convertito in L. 214 del 22/12/2011, introdotto dall' art. 15-bis, comma 1 del D.L. 34 del 30/04/2019, convertito in L. n.58 del 28/06/2019 in base al quale “i versamenti con scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente, mentre i versamenti con scadenza successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe deliberate dal Comune per l'anno di riferimento”;

**RICHIAMATE:**

- la Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale del 22/02/2019 RG n. 32 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) e le tariffe per la Tassa sui Rifiuti per l'annualità 2019;
- la Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale del 09/04/2020 RG n. 49 con la quale sono state fissate le scadenze per il versamento della Tassa sui Rifiuti anno 2020;
- la Delibera della Commissione Straordinaria con poteri di Consiglio Comunale del 18/09/2020 RG n. 116 con la quale sono state stabilite le tariffe della Tassa sui Rifiuti anno 2020, confermando l'impianto tariffario dell'anno precedente ai sensi di quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020;
- la Delibera del Consiglio comunale n. 11 del 16/03/2021 con la quale si è provveduto a prendere atto del PEF 2020;

**VISTO** l'art. 33 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale prevede espressamente che: “...*Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, nel numero di rate e nelle scadenze fissate annualmente con apposita delibera di Consiglio Comunale...*”;

**RICHIAMATO** l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021 “*Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga*”, il quale stabilisce che i comuni approvano i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 giugno 2021;

**RITENUTO**, in attesa dell'approvazione del Piano Economico Finanziario e delle nuove tariffe ed agevolazioni per il 2021, di stabilire le scadenze di versamento della Tassa sui Rifiuti anno 2021, garantendo comunque stabilità nei flussi di cassa della TARI e al contempo dare adeguata copertura ai pagamenti contrattualmente dovuti al gestore del servizio di raccolta rifiuti;

**RITENUTO**, per quanto sopra espresso, stabilire, con riferimento al versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) annualità 2021, quanto segue:

- numero rate: l'importo viene riscosso in quattro rate, di cui tre rate in acconto e una rata a saldo. L'acconto può essere versato anche in un'unica soluzione;
- importo delle rate: l'acconto è calcolato applicando 70% delle tariffe approvate per l'anno

precedente (impianto tariffario 2019) e il saldo (30%) è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021, tenendo conto dei pagamenti già effettuati;

- scadenze:

<i>RATA</i>	<i>SCADENZA</i>
<b>1° rata – acconto</b>	30/06/2021
<b>2° rata – acconto</b>	31/08/2021
<b>3° rata - acconto</b>	31/10/2021
<b>Acconto unica soluzione</b>	30/06/2021
<b>4° rata - saldo</b>	02/12/2021

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario;

**VISTO** il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale

illustra il Sindaco. Dopo ampia ed esauriente discussione integralmente riportata nell'allegato resoconto.

Con 16 voti favorevoli ed un astenuto ( Maletesta)

#### **DELIBERA**

1. **DI DEFINIRE**, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le seguenti scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2021:

- **numero rate**: l'importo viene riscosso in quattro rate, di cui tre rate in acconto e una rata a saldo. L'acconto può essere versato anche in un'unica soluzione;
- **importo delle rate**: l'acconto è calcolato applicando 70% delle tariffe approvate per l'anno precedente (impianto tariffario 2019) e il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate per l'anno 2021, tenendo conto dei pagamenti già effettuati;
- **scadenze**:

<i>RATA</i>	<i>SCADENZA</i>
<b>1° rata – acconto</b>	30/06/2021
<b>2° rata – acconto</b>	31/08/2021
<b>3° rata - acconto</b>	31/10/2021
<b>Acconto unica soluzione</b>	30/06/2021

2. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

La Consigliera Maletesta motiva il suo voto di astensione con la mancata trasparenza. Segue un acceso dibattito. Il Consiglio viene sospeso alle ore 15,28 per riprendere alle ore 15,33. All'appello nominale risultano presenti tutti.

Il presidente dà una comunicazione istituzionale circa i lavori del prossimo consiglio comunale dove si esaminerà una mozione avanzata dal gruppo di maggioranza, mozione che sarà sottoposta al vaglio della competente Commissione. Segue una discussione sul punto integralmente riportata in allegato.

Il Presidente del Consiglio  
(Avv. Salvatore VINCENTI)

Il Segretario Generale  
(Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

---

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00**

La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
Data

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

---